

PDF Eraser Free

R.G. n. 2565/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

**IL TRIBUNALE DI TORINO**

Composto da:

<b>DOTT.SSA</b>	<b>DONATA CLERICI</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>DOTT.</b>	<b>MARCO F. G. BATTIGLIA</b>	<b>GIUDICE REL.</b>
<b>DOTT.SSA</b>	<b>FRANCESCA ROSARIA PLUTINO</b>	<b>GIUDICE</b>

letti gli atti del procedimento in epigrafe

**promosso da:**

**(GAMBIA)**

rappresentato e difeso dall'Avv. PRATICO' ALESSANDRO

**RICORRENTE**

**nei confronti del**

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO**

**RESISTENTE NON COSTITUITO**

**Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale**

**AVENTE AD OGGETTO:**

Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, emesso in data 4.12.2017, notificato in data 3.1.2018

riunito nella Camera di Consiglio in data 30.10.2018 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**ai sensi degli ex artt. 35 e 35 bis (“Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale”) del Decr. Legsl. n. 25 del 28.1.2008, quest'ultimo introdotto dal Decr. Leg. n. 13 del 17.2.2017, convertito nella L. n. 46 del 13.4.2017 (“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché contrasto dell'immigrazione illegale”) e 737 e ss. c.p.c.;**



## PDF Eraser Free

### Premesse in fatto e motivi della decisione

#### I. Il ricorso

Con provvedimento in data 4.12.2017 (notificato in data 3.1.2018) la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.

Il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione con atto depositato in data 31/01/2018, contestando la valutazione della Commissione e chiedendo al Tribunale di riconoscere a suo favore lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria, sulla base dei motivi meglio indicati in ricorso.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza collegiale, resa in data 3.9.2018, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria innanzi al G.D., invitando parte ricorrente a depositare la documentazione in detta ordinanza meglio richiesta.

All'udienza del 30.10.2018, innanzi al G.D. Marco F.G. Battiglia, a ciò espressamente delegato dal Collegio, parte ricorrente depositava la richiesta documentazione. Il G.D., quindi, invitava la sola parte ricorrente presente alla discussione del ricorso e questa precisava le sue conclusioni, rinunciando all'audizione di

Il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la sua decisione.

II. Il racconto del richiedente e la valutazione della sua credibilità ai fini del rischio di persecuzione o di danno grave.

Il ricorrente è un cittadino gambiano, di etnia mandingo, di religione musulmana, nato a Sujukoba in Gambia. In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha affermato che è cresciuto con lo zio paterno e ha lasciato il paese a novembre 2014 poiché omosessuale. Egli è stato sorpreso con un ragazzo da una compagna di classe ed è scappato per paura di essere arrestato.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, si ritiene che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che, quindi, il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

La credibilità del Ricorrente in merito al suo orientamento sessuale omosessuale è suffragata, definitivamente, dalla documentazione depositata all'udienza del 30.10.2018. In particolare è significativa la relazione redatta in data 25.10.2018, da Riccardo Zucaro, presidente



## PDF Eraser Free

dell'Arcigay di Torino, da cui emerge che – nonostante il suo carattere estremamente riservato – sta svolgendo un percorso, nel contesto di CasArcobaleno, ove ha avuto coinvolgenti contatti con i ragazzi e le ragazze LGTB (Lesbo, Gay, Transessuale e Bisessuale), che lo sta progressivamente facendo acquisire la consapevolezza del suo essere gay e superare il disagio che questo suo orientamento gli aveva provocato in patria.

**III.** Stabilita la credibilità del ricorrente, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato.

L'art. 2 del decr. leg. n. 251 del 2007 – in conformità a quanto sancito dalla Convenzione di Ginevra, dalla direttiva 2004/83/Ce e dalla direttiva 2011/95/UE - definisce “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno ...”.

Nel caso in esame, sussiste certamente il timore di persecuzione a motivo di una “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”.

A questo proposito, si deve evidenziare come in Gambia il locale codice penale – così come emendato dal Criminal Code (Amendment) Act, 2005, stabilisca quanto segue:

«...Sezione 144. Reati contro natura.

(1) Qualsiasi persona che

(a) ha rapporti carnali contro l'ordine naturale con altra persona; o...

(b) consente a una persona di sesso maschile di avere rapporti carnali con lui o con lei contro l'ordine naturale;

commette un reato ed è punito con la reclusione per un periodo di 14 anni.

(2) In questa sezione, l'espressione "rapporti carnali contro l'ordine naturale" ricomprende

(a) i rapporti sessuali anali ed orali;

(b) l'inserimento di qualsiasi oggetto o cosa nella vulva o nell'ano della persona allo scopo di simulare un rapporto sessuale; e

(c) commettere qualsiasi altro atto omosessuale con altra persona».

La Sezione 145 del codice penale gambiano prevede che qualsiasi persona che tenta di commettere uno dei reati di cui alla sezione 144 commette un delitto punibile con la reclusione sino a sette anni.



## PDF Eraser Free

La Sezione 147 stabilisce che una persona di sesso maschile che, pubblicamente o privatamente, commetta un "atto gravemente indecente" con un'altra persona di sesso maschile o induce un'altra persona di sesso maschile a commettere con lui un atto di questo tipo o tenta di indurre un'altra persona di sesso maschile a commettere tale atto con sé stesso o con un'altra persona di sesso maschile, commette un delitto punito con la reclusione sino a cinque anni.

La stessa disposizione stabilisce inoltre che una donna che, pubblicamente o privatamente, commetta un "atto gravemente indecente" con un'altra persona di sesso femminile o induce un'altra persona di sesso femminile a commettere con lui un atto di questo tipo o tenta di indurre un'altra persona di sesso femminile a commettere tale atto con sé stesso o con un'altra persona di sesso femminile, commette un delitto punito con la reclusione sino a cinque anni.

Secondo la sezione 147 l'espressione "atto gravemente indecente" include qualsiasi pratica sessuale omosessuale.

Nel Rapporto di Amnesty International relativo agli anni 2017-2018 (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/gambia/>), si legge quanto segue:

*«Diritti delle Persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Intersessuate nella Repubblica Islamica del Gambia.*

*Le relazioni omosessuali sono rimaste un reato. Una legge, approvata a ottobre 2014, puniva il reato di "omosessualità aggravata" con pene carcerarie fino all'ergastolo. Le persone Lgbti» (n.d.r.: lesbiche, gay, bisessuali, transessuali ed intersessuate) «hanno continuato a subire discriminazioni e minacce da parte di attori non statali».*

Nel "Rapporto Mondiale 2018" (<https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/gambia>) l'organizzazione Human Rights Watch, in merito alle libertà di orientamento sessuale in Gambia, afferma quanto segue:

*«L'amministrazione del presidente Barrow ha promesso di non perseguire le coppie dello stesso sesso per avere effettuato rapporti sessuali consensuali...*

*Tuttavia, il governo non ha abrogato le leggi che criminalizzano le condotte sessuali tra persone dello stesso sesso, inclusa la legge dell'ottobre 2014, che ha introdotto pene reclusive fino all'ergastolo per i reati di omosessualità aggravata...».*

Alla luce di quanto sopra, trova piena applicazione al caso di specie, quanto sancito dalla Corte di Cassazione Civile nella sua sentenza n. 15981 del 2012 in cui – occupandosi del caso di un omosessuale senegalese richiedente asilo – ha affermato:

*«...Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. Quanto al secondo, che appare logicamente pregiudiziale all'esame del primo, va riconosciuto, contrariamente a quanto ha fatto la Corte di*



## PDF Eraser Free

*appello, che la sanzione penale degli atti omosessuali di cui all'art. 319 c.p. senegalese costituisce di per sè una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva. Sul punto questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 16417/2007, pronunciata su analoga richiesta di protezione internazionale di un cittadino senegalese, laddove si è chiarito che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione. Dispone la citata disposizione del codice penale senegalese che: "Sans prejudice des peines plus graves prevues par les alineas qui precedent ou par les articles 320 et 321 du present Code, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a etè commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours prononce". Per conseguenza le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Senegal e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità. Ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale.*

*Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta...».*

Conseguentemente, la domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere accolta e ciò assorbe e rende superfluo l'esame delle ulteriori richieste istruttorie e di protezione sussidiaria ed umanitaria formulate in via gradata.

### IV. Spese del giudizio

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

**ACCOGLIE** il ricorso e per l'effetto

**ANNULLA** il provvedimento impugnato, emesso in data 4.12.2017 dalla Commissione



## PDF Eraser Free

Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, n. prot. 154009/17;

**RICONOSCE** in capo al signor

**(GAMBIA)** , lo *status* di rifugiato di cui al Capo III del Decr. Legsl. n. 251 del 2007;

**MANDA** alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

**Torino 30.10.2018**

**IL GIUDICE EST.  
MARCO F.G. BATTIGLIA**

**IL PRESIDENTE F.F.  
DONATA CLERICI**

